

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI SULL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2019
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2021

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ARTICOLO 5 RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ARTICOLO 6 DEFINIZIONE RIFIUTI SPECIALI E SOSTANZE PERICOLOSE	7
ARTICOLO 7 DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	8
ARTICOLO 8 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	10
ARTICOLO 9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE	11
ARTICOLO 11 ORDINANZE CON TINGIBILI E URGENTI	12
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	13
ARTICOLO 12 PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI	13
ARTICOLO 13 NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI	13
ARTICOLO 14 DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	14
ARTICOLO 15 NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO	19
ARTICOLO 16 MODALITÀ PUNTUALI DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	19
ARTICOLO 17 AREE DI TRASBORDO O TRAVASO DEI RIFIUTI	19
ARTICOLO 18 NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
ARTICOLO 19 NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	20
ARTICOLO 20 MODALITÀ PER IL CONTENIMENTO DI PRODUZIONE DI RIFIUTI E FORME CONSENTITE DI AUTO SMALTIMENTO	20
ARTICOLO 21 PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	21
ARTICOLO 22 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE	22
ARTICOLO 23 ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI	22
ARTICOLO 24 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE/ PIATTAFORMA, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	22
ARTICOLO 25 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI PER LA TARIFFA PUNTUALE	23
TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	23
ARTICOLO 26 PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE IN ZONE DI INTERVENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	23
ARTICOLO 27 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICABILI	24
ARTICOLO 28 PULIZIA DEI MARCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO	24
ARTICOLO 29 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE	25
ARTICOLO 30 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI	26
ARTICOLO 31 PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI	26
ARTICOLO 32 RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO	26
ARTICOLO 33 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI	27
ARTICOLO 34 AREE DI SOSTA TEMPORANEA	27

ARTICOLO 35	DIVIETI	27
TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		27
ARTICOLO 36	PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	27
ARTICOLO 37	REGIME SANZIONATORIO	28
ARTICOLO 38	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	28
ARTICOLO 39	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	28
ARTICOLO 40	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	29
ALLEGATI		
ALLEGATO 1	TABELLA RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	30
ALLEGATO 2	SCHEDE RACCOLTA DIFFERENZIATA – RIFIUTI AMMESSI E VIETATI	31
ALLEGATO 3	RIFERIMENTI NORMATIVI	33
ALLEGATO 4	RIEPILOGO DELLE FATTISPECIE DI DIVIETI OD OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	34

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile e compatibile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali (qualora inquadrati come rifiuti), derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, e dei rifiuti di origine cimiteriale.
3. Il servizio è impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità è orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei pubblici servizi locali.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento comunale e dal Contratto di Servizio, stipulato con il gestore, oltre che dalle disposizioni previste dal sistema di prelievo per il servizio rifiuti, contenute nell'apposito regolamento.

Articolo 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". Pertanto alla gestione dei rifiuti è applicata la seguente gerarchia:
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero;
 - smaltimento.
2. Il presente regolamento al fine di assicurarne lo svolgimento della gestione dei rifiuti urbaninelle varie fasi disciplina, principalmente, i seguenti aspetti:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori, della salvaguardia di flora e fauna, nonché per evitare ogni forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - le modalità di espletamento, conferimento, raccolta e trasporto, del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, degli stessi, innanzitutto, come materia;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti anche in forma preventiva, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183 del Codice dell'Ambiente;
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, primari e secondari, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le modalità di esecuzione della prima pesata dei rifiuti urbani e assimilati prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
 - le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo riciclo e recupero in termini di materia, ed in subordine in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano e assimilato, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenga sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
 - le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di auto smaltimento, quali ad esempio il compostaggio domestico e non domestico, e per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti a monte;
 - il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;
3. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi le impurità e gli scarti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del Codice dell'Ambiente, nonché alle definizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs 49/2014 e ss.mm.ii. per quanto attiene ai RAEE, e alle norme nazionali che disciplinano la gestione di particolari tipologie di rifiuti, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi, approvata dal Comune secondo le prescrizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e ss. mm. li. del M.A.T.T.M;
- **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani

provvisi, di norma, di modalità di riconoscimento dell'utenza o di presidio e di sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata; tali mezzi sono da posizionarsi, con periodicità stabilita, in determinati luoghi del territorio comunale, senza che sia richiesta l'installazione di particolari dotazioni;

- **Centro per il riuso o "Second Life":** struttura attrezzata dove gli utenti del servizio rifiuti possono consegnare beni quali mobili, elettrodomestici, giocattoli, beni informatici, materiale elettrico, attrezzi di ferramenta, materiali edili e altri beni, ancora funzionanti, utilizzabili o comunque riparabili prima che gli stessi entrino nel circuito dei rifiuti; il fine è quello di prolungare la vita di tali oggetti, per ridurre la produzione dei rifiuti, destinandoli ad una "seconda vita";
- **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza o sede, esclusivamente se provvista di area con caratteristiche idonee;
- **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta, secondo modalità prestabilite, delle diverse tipologie di rifiuto;
- **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- **Eco-Calendario:** il calendario, distribuito a tutti gli utenti, eventualmente diversificato per zone nelle quali il comune è stato suddiviso, con indicate le modalità e le frequenze settimanali di tutte le tipologie di rifiuto di cui è stata prevista la raccolta domiciliare, per le altre tipologie sono indicate le modalità ed i diversi luoghi di conferimento;
- **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani residua, in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani o assimilati e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento in apposito impianto TMB, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio, sia domestico, sia di comunità e sia industriale;
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola scarpe,);

- **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita ed a volte anche il trasporto. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni, cartone contenente più confezioni, ecc);
- **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, casse di vari materiali utilizzati per la consegna delle merci,), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; la caratteristica principale dell'imballaggio terziario è la sua riutilizzabilità per più cicli nella stessa attività ;
- **Piattaforma Ecologica (PE):** area, autorizzata da Città metropolitana Milano, quale impianto per il conferimento ed il raggruppamento dei rifiuti in modo differenziato, sia dal produttore sia dalle attività di raccolta rifiuti effettuate sul territorio, al fine di ottimizzare, anche attraverso specificati trattamenti, la successiva attività di trasporto con unità di carico più grandi ed al massimo della portata;
- **Punto di conferimento:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di tutte le diverse tipologie di rifiuti urbani e assimilati, conferiti in modo differenziato, posizionati sul territorio comunale sia con accesso libero sia con modalità di riconoscimento dell'utenza;
- **Punto di esposizione:** il luogo indicato dal comune/gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario, ovvero il luogo di posizionamento di dispositivi per la raccolta stradale;
- **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali e industriali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
- **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la raccolta dei rifiuti, di contenitori propri;

- **Utenza Domestica condominiale:** utenze che dispongono, per la raccolta dei rifiuti, di contenitori di utilizzo collettivo;

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1 La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi stabilite dagli art. 183 e 184 del Codice dell'Ambiente, si intende qui integralmente riportata.

Articolo 5 – Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 183 del Codice dell'Ambiente sono rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche, indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività elencate nell'allegato *L-quinqüies* dello stesso Codice dell'Ambiente.

2. Per le utenze non domestiche sono individuati gli standard di gestione del servizio di raccolta domiciliare. Per le diverse frazioni di rifiuto sono state stabilite delle volumetrie soglia di consegna dei dispositivi in uso, oltre i quali è prevista la valutazione per la consegna di dispositivi di grande volumetria e sistemi di raccolta specifici, fatta salva la verifica di situazioni logistiche idonee.

I limiti di soglia per le diverse frazioni sono i seguenti:

- Indifferenziato 5.500 lt
- Imballaggi in plastica 8.800 lt
- Carta/cartone 8.800 lt
- Organico 2.400 lt
- Vetro 2.400 lt

I limiti di frequenza sono specificati all'art. 14 nella relativa tabella.

Oltre tali standard il gestore valuterà le modalità più opportune per lo svolgimento del servizio e la relativa formulazione economica del corrispettivo.

3. Nei casi in cui l'utenza necessiti di un servizio di raccolta domiciliare oltre lo standard dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune e, per conoscenza, al Gestore, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a valere per l'anno successivo. Nella comunicazione devono essere le tipologie ed il quantitativo totale di rifiuti che si prevede di produrre.

4. Il Comune, sentito il Gestore, effettuerà le verifiche necessarie anche allo scopo di formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione.

Articolo 6 – definizione di Rifiuti speciali e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso classificati come urbani i seguenti rifiuti:

- Gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili, a norma dell'art. 226 comma 2 del Codice dell'Ambiente;
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali, e della silvicoltura e della pesca;
- I rifiuti prodotti dagli impiantisti (es. idraulici, elettricisti) e, più in generale, i rifiuti da costruzione e demolizione;
- I RAEE di origine non domestica;

- Gli sfalci e le potature prodotti da ditte di manutenzione del verde privato;
 - I rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento e i rifiuti speciali pericolosi
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sostanze individuate all'art. 185 del Codice dell'Ambiente
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi di delle materie dai rifiuti urbani al fine di attuarne una gestione distinta, come previsto dalla normativa vigente

Articolo 7 – Denominazione delle frazioni di rifiuto

Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di raccolta e/o conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

- **Rifiuti Urbani da Utenza Domestica**
 - **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, che può essere utilizzata, previo trattamento in impianti TMB, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
 - **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
 - **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) quelli individuati dal D.Lgs. 49/2014 come provenienti dai nuclei domestici e quelli "dual use" (derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche suscettibili di essere impiegate sia dai nuclei domestici sia dalle attività economiche) tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
 - **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili, sia attività di manutenzione del

verde pubblico o privato e da aree cimiteriali, da avviare agli impianti di compostaggio;

- **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di taliprodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- **Frazione differenziata – carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapack ecc.;
- **Frazione differenziata – vetro:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti e barattoli in vetro,;
- **Frazione differenziata – imballaggi plastica e contenitori di alluminio e acciaio:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, lattine, tappi di bottiglie e barattoli in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;
- **Altri rifiuti:** Altri rifiuti che non sono raccolti direttamente sul territorio e, ad esclusione della frazione secca indifferenziata, possono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali: l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (max 50 Kg per conferimento), pneumatici usurati, metallo, legno;
- **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblicidemani e sono così suddivisi:
 - Rifiuti da spazzamento stradale e vuotatura dei cestini,
 - Rifiuti provenienti da abbandoni o scarichi abusivi sul territorio comunale.
- **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
- **Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento prevedendo che:
 - Tali rifiuti urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui al precedente capoverso
Sono esclusi i soli rifiuti ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti

speciali, a cura e spese del produttore, fatto salvo i RAEE conferiti, secondo le modalità di cui al d. Lgs n° 49/2014 e D.M. 65/2010, da distributori, installatori e gestori dell'assistenza tecnica con sede operativa nel territorio comunale;

- Gli standard dei dispositivi assegnati e delle frequenze previste per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, in funzione della superficie assoggettata al prelievo, sono stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 8 – Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società concessionaria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente, fatto salvo la riserva di specifiche attività previste in esecuzione nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Amministrazione Comunale nomina il Funzionario Responsabile cui competono tutte le attività di rappresentanza verso il Gestore e verso la Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne.

3. In caso di interventi di sistemazione viaria e/o di nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, con accesso libero sul fronte della pubblica via, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali altre installazioni adeguate alle diverse esigenze e necessità, dipendenti sia dal tipo di urbanistica sia dalla densità abitativa, nonché dalle tecniche di raccolta in atto.

Articolo 9 – Attività, di norma, di competenza del Gestore del servizio

1. Sono, di norma, di competenza del Gestore, ad esclusione delle attività svolte in economia dal Comune di cui al precedente articolo, le seguenti attività:

- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione secca (residua)** dei rifiuti urbani compresa la raccolta, anche separata, di pannoloni e pannolini;
- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione umida (organico domestico)** dei rifiuti urbani;
- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **vegetali, qualora conferirsi ad impianti di compostaggio;**
- Servizio di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti e RAEE;**
- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi;**
- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle **frazioni differenziate (Carta, imballaggi di Vetro, Imballaggi di plastica e Contenitori in Alluminio o Acciaio, ecc.)** dei rifiuti urbani, per le quali il Comune decidesse l'attivazione del servizio di raccolta;
- Custodia del **Centro di Raccolta** comunale;
- Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche** anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare,

in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;

- Servizio trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti vegetali** conferiti al Centro di Raccolta/Piattaforma dall'utenza domestica e non domestica;
- Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali**;
- Servizio di spazzamento meccanizzato, manuale e raccolta foglie;
- Servizio di svuotamento cestini e pulizia parchi e giardini;
- Servizio di rimozione rifiuti da territorio e/o piccole bonifiche;
- Servizio di rimozione carcasse autovetture;
- Servizio di diserbo e sfalcio banchine stradali;

2. le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Il Gestore, per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati, controlla e verifica che:

- tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
- sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario/i, il conduttore/i ed il Gestore stesso;
- sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio di Polizia Locale per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale.

5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

6. Il Gestore, prima dell'inizio dell'attività, nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandone il nominativo al Comune.

7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, a Città metropolitana Milano, dei dati di produzione, e di ogni altro dato eventualmente richiesto, dei Rifiuti Urbani nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 10 – Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al

Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e avvio al trattamento di detti rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

3. È assolutamente vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti.

4. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora e dalle utenze non domestiche non in attività nel Comune, utilizzare i contenitori, del servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio comunale da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

6. È vietato da parte di chiunque utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. È rigorosamente vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti.

8. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con propria ordinanza, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

9. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

10. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o anche per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile dispone, con proprio provvedimento avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente.

Articolo 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Città metropolitana ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alla specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili e urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 12 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune di Settimo Milanese per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani stabilisce di adottare il sistema di raccolta “condominiale” per tutte le frazioni, fatti salvi alcuni casi di raccolta domiciliare nelle aree a basso indice di urbanizzazione.
2. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale.
3. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso privata si affacci su strada pubblica compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti ovunque siano insediate nell’ambito del territorio comunale.
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori, qualora necessario, saranno tarati in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di valutazione specifica svolta dal gestore in conformità con quanto disposto dall’art. 5.
5. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi dispositivi per il conferimento: cassonetti, bidoni carrellati e non, secchi o secchielli, sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti e di qualsiasi dimensione, secondo quanto disposto dal seguente Regolamento.

Articolo 13 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:
 - **Pubblici** se collocati, dal gestore, su area di pubblico passaggio o aperta al pubblico;
 - **assegnati all’utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta che, a loro volta, possono essere:
 - **riutilizzabili;**
 - **a consumo e a perdere.**
2. I contenitori sono resi disponibili all’utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, secondo le specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori destinati alla raccolta di vetro e frazione organica con volumetria superiore/uguale ai 120 lt., è effettuata ogni 3 settimane nel periodo tra Marzo e Ottobre.
4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all’utenza secondo frequenze e modalità prestabilite e comunicate all’utenza stessa nelle forme, che saranno definite dal Funzionario Responsabile, ritenute più opportune.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore, provvederà alla sua sostituzione, a seguito di segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato, secondo modalità stabilite dal Comune.

7. Tutti i contenitori, ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. Per tutti i contenitori/sacchi dotati di transponder (TAG ad alta frequenza) è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Gestore.

9. Nel caso di furto di contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri → dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per dimensione maggiori → copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.

10. Esclusivamente per i comparti già edificati ed escludendo comunque tutte le nuove realizzazioni, qualora l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

11. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Articolo 14 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito dispositivo con il colore previsto (indifferenziato → **grigio**; organico → **verde** vetro → **giallo**; plastica/polistirolo e metalli → **blu**; carta e cartone → **bianco**; vegetale → **marrone**);
- I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre l'ingombro al minimo;
- Per i rifiuti ingombranti e i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale; è inoltre attivato il servizio di recupero, con prenotazione obbligatoria, il conferimento dovrà essere effettuato, nelle

posizioni indicate all'atto della prenotazione, e comunque sulla pubblica via;

- il conferimento di rifiuti vegetali da avviare al compostaggio è effettuato con bidoni carrellati da 120/240 lt con attacchi a pettine.
- Per il conferimento dei rifiuti, di ogni frazione, dovrà essere assegnato all'utente un tempo congruo per il posizionamento degli stessi nei luoghi stabiliti, esclusi i casi di utilizzo di contenitori pubblici che risultano sempre disponibili; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi in genere;
- Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di bidoni o sacchi o di altri rifiuti (ingombranti, RAEE e vegetali, comunque confezionati) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per la sua idoneità, con il Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, a cura del Comune, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni di conferimento dei rifiuti alternative;
- L'utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, o nelle aree condominiali dedicate, i contenitori dei quali chiede lo svuotamento. L'esposizione dei contenitori sulla pubblica via è ammessa dalle ore 20:00 del giorno antecedente allo svuotamento e fino all'orario di inizio del servizio di raccolta; effettuato lo svuotamento, i contenitori dovranno essere ritirati al più presto e comunque non oltre le ore 14:00 del giorno in cui viene effettuato il servizio;
- È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito ovvero di posizionare i rifiuti fuori dai cassonetti pubblici, qualora pieni;
- Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento, di alcune tipologie di rifiuti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento;
- Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e RAEE, per i quali il produttore dovrà provvedervi in proprio, fatte salvo quanto disposto dal d.lgs. 49/2014 e D.M. 65/2010 e smi;
- I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per talune categorie di rifiuti (esempio pile e farmaci) è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, presso luoghi protetti e controllati (esempio farmacie e ambulatori medici per i farmaci, esercizi commerciali per le pile, ecc.); il collocamento dei contenitori per tali tipologie di rifiuti su aree di pubblico passaggio è pertanto vietato;
- Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta;
- Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale, se è attivata la ricezione della specifica tipologia di rifiuto e secondo le modalità di funzionamento e conferimento stabilite per il Centro stesso.
- Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata in calce al presente articolo.

- Ogni dispositivo per la raccolta dell'indifferenziato è dotato di apposito transponder (strumento di sola lettura), precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto, e della volumetria del contenitore al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali;
 - Per la raccolta del rifiuto in ambito condominiale sono consegnati agli utenti appositi sacchi, per l'indifferenziato da lt. 20, per le utenze domestiche, e da lt. 40, per le utenze non domestiche, dotati di transponder; per l'organico da lt. 10 per le utenze domestiche. Le altre frazioni di rifiuto sono conferite sfuse nei contenitori condominiali. In tali casi è fatto espressamente divieto di conferire sacchi diversi da quelli assegnati, in particolare i sacchi per l'indifferenziato sono associati a ogni singola utenza.
2. il conferimento del rifiuto per la raccolta condominiale viene effettuato con le modalità come descritte al precedente punto 3, a mezzo di contenitori assegnati al condominio che li deve allocare in apposito spazio privato. La responsabilità oggettiva dei conferimenti non corretti, siano essi sacchi non dotati di transponder per il rifiuto indifferenziato ovvero rifiuti diversi e non conformi nelle altre frazioni differenziate, viene esteso a tutte le utenze che hanno accesso all'area condominiale che ospita i dispositivi di raccolta dei rifiuti, essendo impossibile la verifica di ogni singolo conferitore. L'illecito è contestato all'amministratore del complesso condominiale o, in mancanza, a uno dei condomini, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 3 e 4 l. 689/1981.
3. le modalità per l'irrogazione della sanzione per i casi di violazione di cui al comma precedente, da effettuarsi solo successivamente alla rilevazione scritta di violazioni da parte del condominio, sono stabilite attraverso apposita deliberazione della Giunta Municipale alla quale è demandata la definizione operativa del modello sanzionatorio.
4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà eventualmente accedere su aree private, previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i, solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra dei mezzi adibiti al servizio di raccolta e se tali situazioni non comportano un aggravio dei costi del servizio.
5. Il Gestore, nei casi in cui sia necessario, provvede alla redazione e stampa del calendario dei servizi indicante tutte le informazioni utili all'utenza al fine di adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.
6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, almeno con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

TABELLA 1 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

UTENZE DOMESTICHE

Denominazione zona: Tutto il territorio		Sistema di raccolta applicato: Domiciliare		
Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Volume(litri)	Dotazione(n°)	Frequenza raccolta
Frazione secca (o residua)	Sacchetto di colore grigio monoutenza munito di TAG da conferire all'interno di cassonetti monoutenza condominiale con coperchio grigio, e bidoni da 120 lt con TAG con coperchio grigio	Sacchi 20 lt + cassonetti condominiali da 1100 lt Bidoni 120 lt	Sacchi a consumo, cassonetti condominiali in relazione al numero dei nuclei famigliari; n° 1 bidone	Settimanale
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido con coperchio di colore bianco	120 lt/1100 lt	Cassonetti condominiali in relazione al numero dei nuclei famigliari; n. 1 bidone	Bisettimanale
Pannolini	Sacchi color salmone	20 lt	A consumo	Settimanale
Pannolini	Sacchi color grigio	40 lt	A consumo	Settimanale
Frazione Plastica e Metalli	Contenitore rigido con coperchio di colore blu	120 lt/1100 lt	Cassonetti condominiali in relazione al numero dei nuclei famigliari; n. 1 bidone	Bisettimanale
Vetro	Pattumiera da 35 lt - Contenitore rigido con coperchio di colore giallo	35 lt/120 lt/1100 lt	Cassonetti condominiali in relazione al numero dei nuclei famigliari; n. 1 bidone	Bisettimanale
Frazione umida (organico domestico)	Pattumiera sottolavello	7 lt/10 lt	Normalmente 1	Utilizzo personale
Frazione umida (organico domestico)	Pattumiera da 35 lt e bidoni da 120 lt coperchio di colore verde e sacchetti in mater bi	35 lt/120 lt	Bidoni condominiali in relazione ai nuclei familiari – n. 1 pattumiera e n. 60 sacchi anno per utente	Tre volte a settimana
Frazione sfalci vegetali	Bidone carrellato con coperchio di colore marrone	120 lt/240 lt	Normalmente	Settimanale da marzo a novembre
Rifiuti ingombranti	-	-	-	Settimanale a domicilio su prenotazione telefonica
RUP – Pile	Contenitori presso	Max 30	Pubblici	Settimanale e comunque al riempimento del contenitore
RUP – Farmaci	Contenitori presso farmacie e ambulatori	Max 100	Pubblici	Settimanale e comunque al riempimento del contenitore
Rifiuti Urbani pericolosi (lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, vernici, oli alimentari, ecc.)	-	Variabile	-	Conferimento presso il Centro di Raccolta

TABELLA 2 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE				
Denominazione zona: Tutto il territorio			Sistema di raccolta applicato: Domiciliare	
Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Volume(litri)	Dotazione(n°)	Frequenza raccolta
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido con TAG e coperchio grigio	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume dei rifiuti	Settimanale
Frazione Carta/Cartone	Bidoni da 120 lt o cassonettida 1.100 lt con coperchio bianco	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume deirifiuti	Bisettimanale
Frazione Plastica e Metalli	Bidoni da 120 lt o cassonettida 1.100 lt con coperchio blu	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume deirifiuti	Bisettimanale
Vetro	Bidoni da 120 lt o cassonettida 1.100 lt con coperchio giallo	120 lt/1100 lt	In relazione al volume deirifiuti	Bisettimanale
Frazione umida (organico domestico)	Pattumiera da 35 lt e bidoni da 240 lt coperchio di colore verde (solo per utenze specifiche)	Max 1.920	In relazione al volume deirifiuti	Trisettimanale o giornaliera per bar, ristoranti e mense

TABELLA 3 TANDAR MINIMI DI SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE – ZONA ATTIVITA' INDUSTRIALI				
Denominazione zona: Tutto il territori			Sistema di raccolta applicato: Domiciliare	
Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Volume(litri)	Dotazione(n°)	Frequenzaraccolta
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido con TAG e coperchio grigio	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume dei rifiuti	Settimanale
Frazione Carta/Cartone	Bidoni da 120 lt o cassonetti da 1.100 lt con coperchio bianco	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume deirifiuti	Settimanale
Frazione Plastica e Metalli	Bidoni da 120 lt o cassonetti da 1.100 lt con coperchiu	Da 120 lt a 1.100 lt	In relazione al volume deirifiuti	Settimanale

2. Le dotazioni standard per il conferimento dei rifiuti saranno adeguate, nel numero di contenitori assegnati, in considerazione della tipologia di attività svolta, della produzione di rifiuto e della superficie assoggettata a tariffazione, (esempio: attività ufficio, massimizzazione della raccolta carta e plastica, con contenitori piccoli al minimo della volumetria per organico – attività bar massimizzazione della raccolta vetro, plastica e organico rispetto alle altre frazioni).

Articolo 15 – Norme specifiche per l’attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

3. Nell’Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati tutti i materiali che devono, o non devono, essere conferiti nei diversi contenitori.

4. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.

5. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta, con propria deliberazione, di garantire l’aggiornamento dell’allegato di cui al precedente comma 1.

Articolo 16 – Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche

1. Il Funzionario Responsabile, con propria determinazione, in base agli indirizzi e agli standard minimi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, per ogni frazione di rifiuto e per le diverse segmentazioni di utenza, determina la tipologia ed il volume dei contenitori/sacchi, la loro localizzazione sul territorio o le diverse modalità di conferimento/prelievo, nonché le modalità ed i tempi del servizio di raccolta.

Articolo 17 – Aree di trasbordo o travaso dei rifiuti

1. Qualora le squadre di lavoro siano organizzate con mezzo principale e mezzi satellite, è ammesso il trasbordo da questi ultimi al mezzo principale senza scarico a terra e, comunque, effettuato in zone del comune con i seguenti requisiti:

- Decentrate a bassissima presenza di abitazioni per arrecare il minor disturbo possibile;
- Pavimentate, in asfalto o cemento;
- Con assenza (o bassa presenza) di traffico veicolare;
- Opportunamente presidiate dal personale presente e, se del caso, con l’apposizione dellanecessaria segnaletica;
- Da comunicarsi preventivamente al Comune

2. In alternativa al trasbordo, da mezzi satellite al mezzo principale (mezzo atto anche alle fasi di raccolta), è consentito il travaso dei rifiuti in mezzi di grande portata (tipo bilico), anche al servizio di più Comuni o di eventuale area omogenea, purché tale operazione avvenga in luogo appositamente allestito, e con pesatura intermedia dei rifiuti raccolti, se provenienti da diversi comuni; in ogni caso il mezzo utilizzato per il travaso dovrà essere avviato ai luoghi di smaltimento/trattamento dei rifiuti, al termine delle operazioni di raccolta previste per la singola giornata ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

3. Le zone in cui avviene il trasbordo o il travaso dei rifiuti, al termine delle operazioni, dovranno essere lasciate perfettamente pulite e sgombre da ogni e qualsiasi rifiuto; sugli automezzi dovrà essere presente tutta l'attrezzatura necessaria per ripristinare o neutralizzare eventuali accidentali sversamenti che dovessero avvenire durante le suddette operazioni.

4. Qualora tali operazioni dovessero arrecare qualsiasi tipo di disturbo ed, in particolare, situazioni di eccessivo rumore o di odori particolarmente sgradevoli, le stesse dovranno essere sospese immediatamente e non potranno essere riprese fino a quando le situazioni di criticità evidenziate non siano state risolte.

5. E' vietato categoricamente:

- lo scarico, anche temporaneamente, dei rifiuti a terra;
- l'accumulo o l'ammucchiamento a terra di rifiuti già raccolti in parti di territorio, vie, ecc., per il loro successivo caricamento sui mezzi di raccolta e trasporto;
- il posizionamento, in qualsiasi luogo, di cassoni scarrabili per il conferimento dei rifiuti raccolti durante le attività, fatto salvo l'utilizzo di siti specificatamente autorizzati a dette operazioni;

6. Le attività di trasbordo o travaso, se del caso e qualora previsto da specifiche normative, dovranno ottenere le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. necessari;

Articolo 18 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.

3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, con cadenza periodica, sono ritirati dal gestore e trasportati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 19 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico, se da avviare al compostaggio, devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente da altri rifiuti urbani.

2. Tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti sfusi a cura del Comune, anche tramite la ditta incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta.

3. I rifiuti vegetali, con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta, sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero.

Articolo 20 – Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento

1. È ammesso l'auto-smaltimento della frazione "umida" biodegradabile (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio

domestico da effettuarsi, secondo buone pratiche e in forma aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.

2. L'utente che desidera attivare il compostaggio deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione biodegradabile di produzione propria.

3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico – sanitaria o arrecare molestie al vicinato.

4. L'attività di compostaggio è ammessa anche per le utenze non domestiche a condizione che dispongano di aree a verde con dimensioni adeguate e limitatamente ai rifiuti biodegradabili prodotti dalla specifica utenza.

5. Il Comune può organizzare, in determinate e circoscritte zone del territorio, **il compostaggio di comunità** mettendo a disposizione delle utenze interessate le attrezzature ed il luogo per effettuare detta attività, garantendo il controllo e la verifica della funzionalità ed efficienza del sistema di compostaggio messo a disposizione.

Articolo 21 – Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- tutte le frazioni valorizzabili, compresi i rifiuti vegetali derivanti dalla attività di manutenzione del verde pubblico → ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale → agli appositi impianti di trattamento o smaltimento in ambito regionale;

- i rifiuti urbani pericolosi → ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

Articolo 22 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 23 – Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.

Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:

- garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocatisu aree di pubblico passaggio;
- asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi della attività di recupero dei rifiuti;
- dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo diservizio da svolgersi;
- proporre raccolte riferite ad una intera frazione di rifiuti e non solo ad alcuni particolari materiali di cui essa può essere composta impoverendo, di fatto, il valore della parte rimanente;

Articolo 24 – Centro di Raccolta comunale/Piattaforma, modalità di gestione e funzionamento

1. La Giunta Comunale, con propria delibera, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e al Contratto di Servizio in essere con il Gestore del servizio rifiuti, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, determina le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta/Piattaforma, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico, gli eventuali schemi di convenzione per le utenze nondomestiche.

2. Nella delibera sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta/Piattaforma in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
3. All'ingresso del Centro di Raccolta/Piattaforma sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso e il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.
5. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.

Articolo 25 – Modalità di misurazione dei rifiuti per la tariffa puntuale

Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti ai fini della applicazione della tariffa puntuale sono stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla Istituzione del prelievo sui Rifiuti.

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 26 – Perimetro di espletamento del servizio ripartizione in zone di intervento del territorio comunale

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito, con frequenze diverse su:
 - le strade e le piazze classificate di livello comunale;
 - i tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - le sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito ;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - presentino caratteristiche tali da manovrare in sicurezza senza pericolo per l'operatore e per i cittadini.
2. Il territorio del Comune è eventualmente suddiviso in più zone di spazzamento come da perimetrazione stabilita in specifico piano.
3. Il Comune garantisce la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.

4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarte/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. La denominazione delle zone di spazzamento e la frequenza minima di effettuazione del servizio sono specificati nell'apposito piano.
6. Il Funzionario Responsabile, con propria determinazione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, determina il Piano di Spazzamento Comunale prevedendo idonee modalità e frequenze di intervento al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, stabilito il modello di cestino stradale da adottare, la loro localizzazione nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.

Articolo 27 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da erbacce al fine di evitare il proliferare di animali randagi, anche a tutela degli aspetti igienico – sanitari per tutta la popolazione.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree curandone, successivamente, la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o ATS, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 28 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti devono essere confezionati negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore e secondo le modalità di differenziazione prevista e conferiti nei luoghi stabiliti.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, sui due angoli principali del banco di vendita, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 29 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste.
3. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Qualora richiesto il Comune, tramite il Gestore, potrà organizzare un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
5. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, con eccezione di quelle patrocinate dal Comune, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 10 metri quadrati, comunque esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 30 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o parte di esso, da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia deiluoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 31 – Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 32 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o ATS, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un'intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 33 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

2. Il Comune potrà provvedere ad installare alcuni dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali.

Articolo 34 – Aree di sosta temporanea

1. Per le aree assegnate alla sosta temporanea, se presenti, è istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. E' fatto obbligo ai frequentatori di tali aree di rispettare le norme di conferimento stabilite.

3. In caso di necessità, la Giunta, con propria deliberazione, può intervenire per regolamentare lo specifico servizio.

Articolo 35 – Divieti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.

3. mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presenteregolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che dal **Servizio di Polizia Locale**, possono essere accertate anche:

- da guardie ecologiche volontarie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale o di protezione civile, che siano regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge e con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio;
- da personale selezionato dall'Amministrazione Comunale che abbia partecipato ad un corso obbligatorio di formazione per agenti accertatori

con superamento del relativo esame e nomina per la qualifica da parte del Sindaco.

2. Le modalità specifiche e i temi per la formazione degli agenti accertatori sono stabiliti attraverso apposita deliberazione della Giunta Municipale.
3. I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al di Comando Polizia Locale che ne curerà l'iter burocratico.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt.55 e 57 del C.P.P.

Articolo 37 – Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - per quanto ricade nelle violazioni previste dal Codice dell'Ambiente con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. del codice stesso;
 - Per quanto concerne la non ottemperanza al regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii nella misura minima e massima prevista dal citato articolo.

Il riepilogo integrale dei divieti e delle obbligazioni è riportato nell'allegato 4.

Articolo 38 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione
2. Dal giorno precedente la data di cui al comma 1 è abrogato il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 7.02.2019
3. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi in pubblica fognatura, del prelievo economico sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

Articolo 39. Clausola di adeguamento

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Al fine di semplificare la lettura del presente Regolamento nell'allegato 3 sono riepilogate le principali norme a cui fa riferimento il presente Regolamento.

Tale allegato normativo viene mantenuto aggiornato a cura del Funzionario Responsabile, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso, con opportuna frequenza, e pubblicato sul sito assieme al presente regolamento.

Articolo 40 – Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

**Allegato 1 Tabella Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche
Comune di Settimo Milanese**

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nella colonna "RIFIUTI", se provenienti dalle attività della colonna "ATTIVITA'" sono considerati rifiuti urbani

RIFIUTI (I – quater)	ATTIVITA' (I – quinquies)
Rifiuti biodegradabili delle cucine e delle mense ("organico" alimentare) e dei mercati	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Rifiuti biodegradabili (rifiuto "verde") da sfalci e potature	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Rifiuti di carta e cartone	Cinematografi e teatri
Rifiuti di imballaggi di carta e cartone	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
plastica	Stabilimenti balneari
Rifiuti di imballaggi in plastica	Esposizioni autosaloni
Rifiuti di plastica	Alberghi con e senza ristorante
Rifiuti di imballaggi in legno	Case di cura e riposo, ospedali
Rifiuti in legno non contaminati da sostanze pericolose	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Rifiuti in metallo	Uffici, agenzie, studi professionali
Rifiuti di imballaggi in metallo	Banche ed istituti di credito
Rifiuti in vetro	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Rifiuti di imballaggi in vetro	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
Abbigliamento	Banchi di mercato beni durevoli
Rifiuti di imballaggio in materia tessile	Banchi di mercato di generi alimentari
Rifiuti di prodotti tessili	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Toner di stampa esauriti non pericolosi	Attività artigianali di produzione beni specifici
Vernici, inchiostri e resine, non pericolosi	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Detergenti non pericolosi	Mense, birreie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria
Rifiuti urbani indifferenziati	Plurilicenze alimentari e/o miste
Altri rifiuti non biodegradabili	Ortofrutta, pescherie, negozi di fiori e piante, pizza al taglio
	Ipermercati di generi misti
	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
	Discoteche, night club

I rifiuti elencati in tabella, qualora prodotti dalle utenze non domestiche elencate nell'allegato I – quinquies del Codice dell'Ambiente sono considerati rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all'origine al fine di effettuare il più alto recupero di materia.

ALLEGATO 2 : Schede raccolta differenziata – rifiuti ammessi e vietati

Frazione secca residua	
SI	NO
<p>Oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (ad es. posate in plastica, giocattoli, porta cd, ecc., Oggetti composti da più materiali Oggetti in gomma Vetro accoppiato ad altri materiali (ad es. lampadine tradizionali) Ceramica e porcellana Carta sporca Carta accoppiata con plastica o alluminio Stracci e pezzi di tessuto Scarpe rotte e inutilizzabili Mozziconi di sigarette Ossa di grandi dimensioni Pezzi piccoli di legno trattato o verniciato Nel dubbio gettare nell'indifferenziata quei rifiuti che non siamo sicuri siano differenziabili</p>	<p>Materiali riutilizzabili o recuperabili da conferire negli altri contenitori "Tetrapak" (contenitori del latte e dei succhi di frutta) che devono essere conferiti con CARTA e CARTONE. Piatti o bicchieri di plastica o grucce che non possono essere conferiti con gli IMBALLAGGI PLASTICI.</p>

Frazione Organico domestico	
SI	NO
<p>Scarti e avanzi alimentari Tovaglioli, scottex, fazzoletti Fondi di caffè e filtri di the Lettiere ecologiche Sacchetti biodegradabili compostabili Piatti e bicchieri in materiale biologico e compostabile Piante e potature di piccole dimensioni Piccoli pezzi di legno non trattato Cenere di camino (spenta) Ricordarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separare accuratamente i rifiuti organici da qualsiasi frazione di materiale diverso • Conferire i rifiuti solo in sacchetti biodegradabili compostabili 	<p>Sacchetti di plastica non compostabili Materiali non organici Scarti di legno trattato/verniciato, oli e liquidi in genere, tessuti, legno e ossa di grandi dimensioni</p>

Imballaggi di Plastica e Polistirolo e Barattoli in acciaio e alluminio	
SI	NO

<p>Imballaggi e confezioni in plastica (ad es. bottiglie, flaconi, vaschette per alimenti, contenitori in tetrapak, pellicole e confezioni di alimenti, sacchetti in plastica di primo imballaggio, ecc.)</p> <p>Reti di frutta e verdura Vasi di piante di vivaio</p> <p>Piatti e bicchieri di plastica</p> <p>Grucce di plastica</p> <p>Ricordarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sciacquare e schiacciare contenitori voluminosi • Lasciare ben avvitato sui contenitori il tappo di plastica • Non conferire contenitore che abbiano contenuto liquidi tossici, corrosivi, infiammabili <p>Lattine, barattoli, scatolette (uso alimentare)</p> <p>Involucri e imballaggi in alluminio</p> <p>Vaschette in alluminio</p> <p>Bombolette esaurite per alimenti e per prodotti per l'igiene personale non infiammabili</p> <p>Grucce in metallo</p>	<p>Oggetti in gomma (ad es. scarpe da tennis, giocattoli, ecc.)</p> <p>Oggetti in plastica ma non imballaggi (ad es. posate, porta cd, ecc.)</p> <p>Materiali compostabili (ad es. sacchetti e stoviglie compostabili)</p> <p>Oggetti in metallo che non sono imballaggi</p> <p>Barattoli e bombolette che abbiano contenuto sostanze pericolose</p>
--	--

Carta e Cartone	
SI	NO
<p>Carta e cartone puliti e asciutti</p> <p>Scatole di piccola dimensione, piegate o riempite di altra carta per ridurre il volume</p> <p>Giornali e riviste</p> <p>Cartoni in poliaccoppiato contenenti latte, succhi di frutta, vino, panna, ecc. tipo tetrapak</p> <p>Ricordarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Togliere dalla carta i resti alimentari, sciacquare qualora possibile (tetrapak) • Materiali di grandi dimensioni possono essere conferiti, ben legati, all'esterno dei contenitori di raccolta • Utilizzare sacchetti di carta per la raccolta del materiale in casa 	<p>Sacchetti di plastica per il conferimento della carta</p> <p>Carta e cartone sporchi (ad es. i contenitori della pizza)</p> <p>Scontrini ed altri fogli di carta chimica, copiativa o plastificata</p> <p>Carta da forno o altri tipi di carta oleata</p>

Vetro	
SI	NO
<p>Bottiglie, barattoli, vasetti e flaconi in vetro</p> <p>Bicchieri in vetro</p>	<p>Oggetti in metallo che non sono imballaggi</p> <p>Barattoli e bombolette che abbiano contenuto sostanze pericolose</p> <p>Materiali non in vetro (ad es. ceramica e porcellana, specchi, cristalli, materiali in pirex, ecc.)</p>

Raccolta del Vegetale	
SI	NO
<p>Sfalci di erba, foglie, rami, potature</p> <p>Ricordarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteggere adeguatamente rami ed arbusti con spine al fine di evitare infortuni all'operatore 	<p>Materiale sporco (tipo sfalci provenienti da banchine vicine a strade pubbliche) o comunque imbrattato o contenente altri materiali non organici</p> <p>Conferimento alla rinfusa o in cumuli</p>

Compostiera domestica (Suggerimenti)	
SI	NO

<p>Posizionare la compostiera sul terreno Disporre alla base uno strato di materiale legnoso Conferire materiale umido alternandolo a materiale secco (piccole potature o pallottole di carta pulita) Sminuzzare il materiale di grosse dimensioni Rivoltare gli scarti ogni 6 – 8 settimane Introdurre l'erba del prato dopo due/tre giorni dallo sfalcio per evitare eccessi di umidità Bagnare, con moderazione, gli scarti quando troppo asciutti Controllare dopo 6 – 8 mesi (a secondo della stagione) se gli scarti posizionati nella parte più bassa sono diventati terriccio soffice e scuro Levare dalla compostiera il compost maturo lasciando nella compostiera gli scarti non ancora pronti, eventualmente aiutandosi con l'uso di un setaccio di maglia opportuna</p> <p><i>ATTENZIONE: se vi sono odori significa che il processo avviene in mancanza di ossigeno, occorre rivoltare il cumulo e creare maggiori interstizi per il passaggio dell'aria alternando bene gli strati con materiale più grossolano</i></p>	<p>Materiale troppo grossolano o con pezzatura troppo disomogenea Rifiuti o in genere qualunque materiale non organico</p>
--	---

Allegato 3: Riferimenti normativi

- - Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'Ambiente)
- - Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. (Legge Regionale)
- - Decreto Legislativo 49/2014
- - Decreto Ministeriale 65/2010 e s.m.i.
- - Decreto Ministeriale 08/04/2004 e s.m.i.
- - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
- - D.P.R. 158/1999
- - Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi

Allegato 4: Riepilogo delle fattispecie di divieti od obblighi previsti dal presente Regolamento

Rif.	Violazione al presente Regolamento
Art. 10 c. 2	Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, al servizio pubblico Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 10 cc. 3 e 4	Divieto di abbandono o deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto di qualsiasi natura e stato, sul suolo e nel suolo, o in rogge, corsi d'acqua, fossati, argini, argini e sponde fluviali e lacuali, anche se contenuto in sacchi o contenuto in altri recipienti Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 10 c. 5	Divieto per cittadini non aventi residenza o dimora e per le utenze non domestiche non in attività nel Comune di utilizzare i contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Settimo Milanese da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 10 c. 6	Divieto da parte di chiunque di utilizzare i cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale. Sanzione da 25,00 a 250,00
Art. 10 c. 7	Divieto di ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 10 c. 8	Divieto di ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con propria ordinanza, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 10 c. 9	Divieto per ciascuna utenza di intralciare e di non agevolare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 13	Divieto per chiunque di danneggiare qualsiasi tipo di contenitore dato in dotazione o presente su suolo pubblico. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 14	Divieto di inserire i rifiuti raccolti in modo differenziato in contenitori che non siano quelli destinati a ciascuna tipologia. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 14 c. 1.6	Divieto di esposizione dei contenitori in dotazione a ciascuna utenza che crei intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi. Sanzione art. 161 Nuovo Codice della Strada.
Art. 14 c. 1.8	Divieto di conferire i rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito, ovvero di posizionare i rifiuti fuori dai cassonetti pubblici, qualora pieni. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 14 c. 3 e c 4	Divieto di conferire sacchi per il rifiuto secco indifferenziato diversi da quelli assegnati ed associati alla specifica utenza tramite tag con responsabilità oggettiva ricadente su tutte le utenze del Condominio.

	L'illecito è contestato all'amministratore del complesso condominiale o, in mancanza, a uno dei condomini, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 3 e 4, l. 689/1981. Sanzione da € 50 a € 500,00. L'amministratore del condominio ha comunque la facoltà di procedere all'individuazione dei responsabili dell'illecito ai quali porre in capo la sanzione.
Art. 15 c. 2	Mancato rispetto delle indicazioni previste dall'allegato 2 al presente Regolamento. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 20 c. 3	Divieto di creare situazioni che possano creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico – sanitaria o arrecare molestie al vicinato. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 28 c. 1	Mancata pulizia del suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 28 c. 2	Mancato utilizzo, per il conferimento dei rifiuti, degli appositi contenitori messi a disposizione del gestore. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 28 c. 3	Mancata esposizione di idonei cestini gettacarte sui due angoli principali del banco di vendita. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 29 c. 1	Mancata pulizia del suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato per i gestori di esercizi pubblici o negozi. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 29 c. 4	Mancata pulizia del suolo per gli spettacoli viaggianti o luna park. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 29 c. 5	Mancata dotazione del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte da manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 29 c. 6	Mancata dotazione di cestini getta carta per tutte le attività citate nell'art. 29. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 30 c. 1	Mancata pulizia delle aree pubbliche o private interessate da operazioni di carico, scarico di merci e materiali o da de fissione di manifesti. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 31 c. 1	Mancata pulizia quotidiana delle aree pubbliche o private interessate da attività relative alla costruzione, da opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 32 c.1	Mancata rimozione di scarichi abusivi da parte dei responsabili. Sanzione da € 50,00 a € 500,00
Art. 33 c. 1	Mancata rimozione delle deiezioni animali. Sanzione da € 25,00 a € 250,00
Art. 35 c. 1	Divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed entità. Sanzione da € 50,00 a € 500,00